

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2282

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAIRO, AGRUSTI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, CACCIA, DUCE, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LA-MORTE, LATTANZIO, LUSETTI, MENSORIO, NAPOLI, PATRIA, PERRANI, PERRONE, PIREDDA, RADI, RIGGIO, RIGHI, ROJCH, RUSSO RAFFAELE, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, VISCARDI, VITI, ZOPPI

Presentata il 2 febbraio 1988

Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare talune disposizioni penali sulla sospensione della pena, soprattutto per gli effetti collegati alla condanna penale sul rapporto di pubblico impiego.

Sui rapporti tra l'istituto della sospensione condizionale delle pene e le pene accessorie, va rilevato che la riflessione critica sull'attuale disciplina si basa essenzialmente sulla considerazione che la finalità di recupero sociale che è una delle componenti della « pena », non può non esserlo anche della pena accessoria ad essa collegata, sicché la sospensione condizionale della pena, quale causa estintiva del reato, non può, in tale significato di fondo e di contenuto giuridico, non comprendere anche la pena accessoria collegata alla pena principale.

Tale considerazione di carattere dommatico trova, peraltro, il necessario riscontro pratico nel rilievo dell'assurdità che spesso si riscontra nella prassi giuri-

sprudenziale quando, per un reato di non particolare gravità commesso nell'esercizio della carica elettiva, un pubblico ufficiale che sia anche pubblico dipendente debba essere destituito dal rapporto di lavoro dipendente.

Si verifica in tale ipotesi che al condannato venga riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena principale salvaguardandola dalla esecuzione della carcerazione, ma non gli viene evitata la sciagura di distruggerlo socialmente facendogli perdere il posto vitale di lavoro.

Per ovviare a tale attuale notevole incongruità normativa, questa proposta di legge interrompe l'automatismo tra la pena principale che viene sospesa, e la pena accessoria che viene eseguita. Anche questa, invece, unitamente alla pena principale, viene sospesa, lasciando all'autonomia amministrativa dell'obbligatorio procedimento disciplinare la sorte della permanenza o meno del rapporto di lavoro dipendente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 166. — *Effetti della sospensione.* — La sospensione condizionale della pena si estende alla pena principale e alle pene accessorie ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene ».

ART. 3.

1. La destituzione di diritto dal pubblico impiego a seguito di condanna penale, opera soltanto quando la sospensione condizionale delle pene venga successivamente revocata ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.